



24.xxx

**Messaggio
concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione
contro gli infortuni
(LAINF)**

del 27 settembre 2024

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni.

Nel contempo vi proponiamo di togliere dal ruolo il seguente intervento parlamentare:

2014 M 11.3811 Colmare le lacune giuridiche nell'assicurazione contro gli infortuni
(N 11.9.2013, Darbellay; S 19.3.2014)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

Compendio

Il presente disegno fa seguito all'adozione da parte delle Camere federali nel 2014 della mozione Darbellay 11.3811 Colmare le lacune giuridiche nell'assicurazione contro gli infortuni. Esso mira a garantire il versamento delle indennità giornaliere disciplinate dalla legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) anche in caso di ricaduta o di postumi tardivi legati a un infortunio che la persona assicurata ha subito in gioventù, vale a dire quando non era ancora assicurata secondo la LAINF.

Situazione iniziale

Tutti i lavoratori occupati in Svizzera sono assicurati d'obbligo contro gli infortuni secondo la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Attualmente, le persone attive assicurate secondo la LAINF che hanno subito un infortunio in gioventù, vale a dire prima di iniziare l'attività lavorativa, non hanno diritto alle prestazioni della LAINF in caso di ricaduta o di postumi tardivi di quello specifico infortunio. Poiché non erano coperti dalla LAINF quando si è verificato l'infortunio, in questi casi devono rivolgersi alla propria cassa malati, che prende a carico le spese mediche alle condizioni della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal). La perdita di guadagno è coperta dal datore di lavoro, ma per un periodo limitato. In questi casi, dunque, non sono corrisposte le indennità giornaliere previste dalla LAINF.

Presentata il 22 settembre 2011, la mozione Darbellay 11.3811 è stata adottata dalle Camere federali nel 2014. In un primo momento essa chiedeva al Consiglio federale di modificare la LAINF, ma al termine delle deliberazioni le Camere federali l'hanno adottata in forma modificata, aprendo la possibilità di modificare anche altri atti legislativi diversi dalla LAINF. La mozione incarica quindi il Consiglio federale di «modificare la legge del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) ed eventualmente altre disposizioni ad essa relative, allo scopo di garantire il versamento d'indennità giornaliere anche nei casi in cui l'incapacità al guadagno è determinata da ricadute o da postumi tardivi di una lesione che la persona assicurata ha subito in gioventù».

Dopo aver analizzato nel dettaglio le diverse possibilità di adempiere la mozione in tutti i rami delle assicurazioni sociali in cui si applica il principio delle indennità giornaliere, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che l'adempimento della mozione avrebbe comportato una deroga ai principi fondamentali del diritto delle assicurazioni, introducendo contraddizioni nel sistema dei singoli rami assicurativi e creando quindi anche nuove disuguaglianze. Di conseguenza, nel suo rapporto dettagliato del 28 marzo 2018, ha raccomandato alle camere federali di togliere dal ruolo la mozione.

Poiché il Consiglio nazionale (il 19 marzo 2019) e il Consiglio degli Stati (il 2 marzo 2022) hanno rifiutato di togliere dal ruolo la mozione, in conformità alla volontà delle Camere federali è stato elaborato il presente disegno.

Contenuto del disegno

La mozione Darbellay 11.3811 Per colmare le lacune giuridiche nell'assicurazione contro gli infortuni incarica il Consiglio federale di garantire il versamento d'indennità giornaliera anche nei casi in cui l'incapacità al guadagno è determinata da ricadute o da postumi tardivi di una lesione che la persona assicurata ha subito in gioventù.

Il Consiglio federale propone di aggiungere all'articolo 8 LAINF un capoverso 3, il quale prevede che sono considerati infortuni non professionali anche le ricadute e i postumi tardivi correlati a un infortunio non assicurato secondo la LAINF e verificatosi prima del raggiungimento del 25° anno di età. Propone inoltre di aggiungere all'articolo 16 LAINF un capoverso 2^{bis}, che prevede il diritto alle indennità giornaliera nei casi delle ricadute e dei postumi tardivi summenzionati. Questa nuova disposizione disciplina anche le modalità di organizzazione concreta del diritto alle indennità giornaliera.

Le indennità giornaliera introdotte da questa nuova disposizione sono sussidiarie rispetto ad altri tipi di indennità per perdita di guadagno, in quanto sono versate solo quando l'obbligo del datore di lavoro di versare il salario si estingue e la persona non ha più diritto ad alcuna indennità giornaliera da nessuna assicurazione per perdita di guadagno. Saranno finanziate con un lievissimo adeguamento dei premi, che per legge devono essere adeguati ai rischi.

La soluzione proposta risponde all'obiettivo della mozione e garantisce il versamento di indennità giornaliera a copertura della perdita di guadagno in seguito all'incapacità lavorativa legata a un evento inizialmente non assicurato. In questo modo, essa colma la lacuna giuridica oggetto della mozione Darbellay 11.3811.

Messaggio

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

Nel 2011 l'emittente televisiva della Svizzera romanda Radio Télévision Suisse ha trasmesso un servizio riguardante un apprendista 18enne che all'età di 15 anni aveva riportato una lussazione della spalla durante un incidente. Nel corso del suo apprendistato il giovane ha sofferto dei postumi di quell'incidente. Dato che all'epoca dell'infortunio il giovane non era assicurato secondo la legge federale del 20 marzo 1981¹ sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), la ricaduta è stata presa a carico dall'assicurazione malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994² sull'assicurazione malattie (LAMal). Il datore di lavoro ha versato il salario all'apprendista per un tempo limitato conformemente all'obbligo previsto dagli articoli 324a e 324b del Codice delle obbligazioni (CO³). L'incapacità lavorativa si è protratta tuttavia più a lungo e per quattro mesi l'apprendista ha dovuto cavarsela senza stipendio, poiché l'assicurazione malattie non prevede un'indennità giornaliera obbligatoria in casi simili. La questione è balzata all'attenzione del mondo politico.

Interpellanza Comte (11.3474)

Il 31 maggio 2011 il consigliere agli Stati Raphaël Comte (PLR, NE) ha presentato l'interpellanza 11.3474 «L'assicurazione infortuni non risponde se la lesione è riconducibile a un infortunio precedente. Colmare una lacuna giuridica». Dato che la lacuna può essere colmata mediante la stipulazione da parte del datore di lavoro di un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera, il Consiglio federale non ha ritenuto necessario proporre nuove disposizioni legali.

Mozione Darbellay (11.3811)

Il 22 settembre 2011 il consigliere nazionale Christophe Darbellay (PPD, VS) ha presentato la mozione 11.3811 Colmare le lacune giuridiche nell'assicurazione contro gli infortuni, con cui incaricava il Consiglio federale di modificare la LAINF allo scopo di garantire il versamento d'indennità giornaliera anche nei casi in cui l'incapacità al guadagno è determinata da ricadute o da postumi tardivi di una lesione che la persona assicurata ha subito in gioventù.

Nel suo parere, il Consiglio federale ha sottolineato che la lacuna poteva essere colmata dal datore di lavoro concludendo un'assicurazione malattie collettiva facoltativa d'indennità giornaliera in virtù della LAMal o della legge del 2 aprile 1908⁴ sul contratto d'assicurazione (LCA). Inoltre, in virtù delle disposizioni vincolanti del CO in materia di contratto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto, per un determinato periodo

¹ RS 832.20

² RS 832.10

³ RS 220

⁴ RS 221.229.1

di tempo, a continuare a versare il salario. Ha quindi proposto di respingere la mozione.

Modifica del testo della mozione

In ragione delle obiezioni mosse dal Consiglio federale, il 19 marzo 2014 il Consiglio degli Stati ha deliberato una modifica del testo della mozione affinché essa non si limitasse a una modifica della LAINF. Pertanto, a questo punto la mozione incarica il Consiglio federale di «modificare la legge del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni e/o eventualmente altre disposizioni ad essa relative, allo scopo di garantire il versamento d'indennità giornaliera nei casi in cui l'incapacità al guadagno è determinata da ricadute o da postumi tardivi o da lesioni che la persona assicurata ha subito in gioventù». Il Consiglio nazionale ha aderito alla mozione modificata in data 3 giugno 2014.

Rapporto sullo stralcio della mozione 11.3811 Darbellay

Dopo aver analizzato nel dettaglio le diverse possibilità di adempiere la mozione in tutti i rami delle assicurazioni sociali in cui si applica il principio delle indennità giornaliere, il Consiglio federale ha consegnato la sua analisi nel rapporto del 28 marzo 2018 sullo stralcio della mozione Darbellay 11.3811 Colmare le lacune giuridiche nell'assicurazione contro gli infortuni (18.037)⁵, giungendo alla conclusione che l'adempimento della mozione avrebbe comportato una deroga ai principi fondamentali del diritto delle assicurazioni, introdotto contraddizioni nel sistema delle diverse assicurazioni sociali e creato nuove disuguaglianze. Ha in particolare rilevato che:

- la necessità di accertare il nesso di causalità e la complessità della situazione per quanto riguarda i fascicoli medici precedenti comporterebbe inevitabilmente un onere amministrativo supplementare, difficoltà legate all'ottenimento della documentazione occorrente per prendere una decisione e un aumento dei procedimenti giudiziari;
- la volontà di colmare una lacuna porterebbe alla creazione di altre disuguaglianze, per esempio nei confronti di chi svolge attività casalinghe o di chi ha temporaneamente interrotto la propria attività professionale;
- versare indennità giornaliera in caso di ricadute e postumi tardivi di infortuni di gioventù significherebbe estendere la copertura assicurativa e derogare al divieto di assicurazione con effetto retroattivo, in quanto si assicurerebbero le conseguenze di un evento verificatosi in un momento in cui la persona non era coperta da assicurazione;
- l'incapacità lavorativa è generalmente accompagnata dalla necessità di cure, e quindi due assicurazioni sociali distinte si ritroverebbero a dover fornire prestazioni diverse per lo stesso caso (indennità giornaliera e spese di cura), il che comporterebbe ulteriori oneri amministrativi e difficoltà di coordinamento;

⁵ FF 2018 1979

- l'estensione delle prestazioni richiederebbe entrate supplementari a carico dell'economia o dei lavoratori.

L'analisi dei diversi rami delle assicurazioni sociali ha portato il Consiglio federale a concludere che non esiste una soluzione convincente. L'attuazione della mozione implicherebbe infatti deroghe ai fondamenti del diritto assicurativo e delle assicurazioni sociali, introducendo anche elementi estranei al sistema. Il rapporto afferma infine che la mozione interesserebbe soltanto qualche caso isolato. Si dovrebbe quindi creare una regolamentazione che potenzialmente riguarderebbe una vasta fetta della popolazione, ma che concretamente darebbe diritto alle prestazioni solo in singoli casi. Sulla base di questa analisi e delle incompatibilità rilevate, il Consiglio federale ha chiesto di togliere dal ruolo la mozione.

Respingimento della richiesta di stralcio della mozione

Il 19 marzo 2019 il Consiglio nazionale ha respinto la richiesta di stralcio della mozione Darbellay 11.3811. Il Consiglio degli Stati ha fatto lo stesso il 2 marzo 2022.

1.2 Alternative esaminate e opzione scelta

Per rispettare la volontà del Parlamento, il Consiglio federale ha nuovamente studiato le modalità di adempimento della mozione 11.3811, ma limitandosi a esaminare due soluzioni: una modifica della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG)⁶ e una modifica della LAINF.

Soluzione che prevede una modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno

In primo luogo è stata analizzata la proposta di adempiere alla mozione attraverso una modifica della LIPG. Questo ramo delle assicurazioni sociali compensa una parte della perdita di guadagno subita dalle persone che prestano servizio militare, civile o di protezione civile, ma anche le perdite di reddito in caso di maternità e paternità. Dal 2021, i genitori costretti a interrompere o ridurre la propria attività lucrativa per assistere un figlio con gravi problemi di salute possono usufruire di 14 settimane di congedo, anch'esse compensate dal regime di indennità per perdita di guadagno. Infine, dal 1° gennaio 2023, in caso di adozione di un bambino di età inferiore ai quattro anni è possibile compensare la perdita di guadagno con due settimane di congedo. Poiché il rapporto del Consiglio federale del 18 marzo 2018 considerava una regolamentazione all'interno della LAINF come estranea al sistema, si è passati ad analizzare la possibilità di coprire con indennità per perdita di guadagno i costi di un'incapacità lavorativa dovuta a ricadute o a postumi tardivi di un infortunio non assicurato secondo la LAINF. Questa soluzione si scontrerebbe tuttavia con i problemi illustrati di seguito.

⁶ RS 834.1

- Le IPG sono indennità destinate a compensare la perdita di guadagno subita da persone abili al lavoro ma impedita per motivi inerenti all'adempimento di un obbligo legale (servizio militare, civile o di protezione civile) oppure che soddisfano le condizioni per il diritto a un congedo pagato (maternità, paternità, adozione o assistenza a un figlio con gravi problemi di salute). Le IPG intervengono per una durata limitata e non rappresentano dunque un'assicurazione generale per perdita di guadagno in caso di incapacità lavorativa. Una regolamentazione nella LIPG per le persone che al momento dell'infortunio non erano coperte dall'assicurazione contro gli infortuni non sarebbe coerente con la sistematica legislativa.
- Gli enti preposti all'applicazione delle IPG non dispongono delle conoscenze mediche e dell'esperienza necessarie in materia di assicurazione contro gli infortuni per valutare le situazioni mediche ed effettuare i dovuti chiarimenti in caso di incapacità lavorativa dovuta a una ricaduta o a postumi tardivi derivanti da infortuni avvenuti in gioventù. Non hanno neanche le competenze necessarie per valutare i nessi di causalità, occuparsi della gestione dei casi e accompagnare i procedimenti legali. A causa di questa mancanza di conoscenze specifiche, tali enti non sono nemmeno in grado di esaminare le condizioni per la concessione delle prestazioni, e ciò rappresenterebbe un considerevole rischio di abusi.
- Le IPG sono un regime finanziato esclusivamente da contributi paritetici. Una nuova estensione delle prestazioni comporterebbe un aumento del tasso di contribuzione, che a sua volta graverebbe sull'economia.
- L'attuazione di questo nuovo tipo di assicurazione estraneo al sistema delle IPG comporterebbe costi amministrativi elevati e sproporzionati. Sarebbe necessario rivedere completamente numerose strutture e processi specifici dell'assicurazione contro gli infortuni, oltre che dotare delle competenze tecniche necessarie i 74 enti preposti all'applicazione delle IPG (casse di compensazione AVS). Lo stesso varrebbe per le applicazioni informatiche delle casse di compensazione, per il registro delle IPG presso l'Ufficio centrale di compensazione (UCC) e per la gestione contabile del regime delle IPG.

Soluzione che prevede una modifica della legge sull'assicurazione contro gli infortuni

Come illustrato nel rapporto del Consiglio federale del 28 marzo 2018, l'adempimento della mozione mediante una modifica della LAINF deroga al divieto di assicurazione retroattiva in vigore per le assicurazioni sociali; inoltre, oltre al fatto che per questo rischio non sarà stato pagato nessun premio LAINF, verrebbero create contraddizioni sistemiche e disuguaglianze.

Visto che le Camere federali si sono rifiutate di togliere dal ruolo la mozione Darbelly 11.3811, conformemente alla volontà del Parlamento il Consiglio federale propone nonostante tutto di adempirla mediante una modifica della LAINF, considerando che le ricadute e i postumi tardivi di un infortunio, anche se inizialmente non

assicurato secondo la LAINF, rientrano in un campo d'applicazione materialmente vicino a quello di tale legge.

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 2020 sul programma di legislatura 2019–2023⁷, né nel decreto federale del 21 settembre 2020 sul programma di legislatura 2019–2023⁸, né nel messaggio del 24 gennaio 2024 sul programma di legislatura 2023–2027⁹.

1.4 Interventi parlamentari

La mozione Darbellay 11.3811 Per colmare le lacune giuridiche nell'assicurazione contro gli infortuni può essere tolta dal ruolo perché il disegno garantisce il versamento d'indennità giornaliera nei casi in cui l'incapacità al guadagno è determinata da ricadute o da postumi tardivi di una lesione che la persona assicurata ha subito in gioventù, quando non era ancora assicurata secondo la LAINF.

2 Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

La procedura di consultazione si è tenuta dal 15 settembre al 15 dicembre 2023, con una proroga fino al 21 gennaio 2024, per nove organizzazioni interessate. Delle 63 autorità e istituzioni contattate hanno risposto in 43. Eccetto il Cantone di Ginevra, tutti i Cantoni si sono espressi. Cinque partiti politici (UDC, PS, PLR, il Centro, I Verdi Svizzeri) degli 11 interpellati hanno fatto pervenire il loro parere. Le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna non hanno reagito, al contrario di sei associazioni mantello dell'economia. Si sono espressi anche due assicuratori e un'associazione che rappresenta gli assicuratori privati, nonché tre delle nove altre organizzazioni interessate¹⁰.

Le reazioni al progetto di revisione della LAINF sono state molto eterogenee. Nel complesso, le risposte dei Cantoni si dividono quasi esattamente in tre terzi (favorevoli, contrari e nessun commento). Ad eccezione dell'UDC, i partiti che hanno partecipato alla consultazione hanno accolto favorevolmente la proposta di modifica. Le associazioni mantello dell'economia esprimono posizioni agli antipodi: i

⁷ FF 2020 1565

⁸ FF 2020 7365

⁹ FF 2024 525

¹⁰ Il progetto posto in consultazione è disponibile all'indirizzo Internet: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2023 > DFI.

rappresentanti dei datori di lavoro si oppongono, mentre quelli dei lavoratori accolgono con favore il fatto di vedere la lacuna colmata. Gli assicuratori e le federazioni che li rappresentano sono unanimi nell'opporli al progetto. Le organizzazioni di difesa delle persone con disabilità sono favorevoli, mentre l'organo di mediazione dell'assicurazione privata e dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) è molto scettico in merito all'applicazione pratica della modifica di legge proposta.

3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Il diritto dell'UE non contiene alcuna norma concernente l'oggetto della presente revisione. Per quanto riguarda i Paesi limitrofi, essi non devono affrontare il problema sollevato dall'autore della mozione in quanto, a differenza della Svizzera, dispongono tutti di un sistema di assicurazione obbligatoria che copre la perdita di guadagno in caso di malattia.

4 Punti essenziali del progetto

4.1 La normativa proposta

Per attuare la mozione Darbellay 11.3811 Colmare le lacune giuridiche nell'assicurazione contro gli infortuni, si propone di modificare la LAINF aggiungendo all'articolo 8 un capoverso 3, che prevede che siano considerati infortuni non professionali anche le ricadute e i postumi tardivi correlati a un infortunio non assicurato secondo la LAINF e verificatosi prima del raggiungimento del 25° anno di età.

Si propone inoltre di aggiungere all'articolo 16 LAINF un capoverso 2^{bis}, il quale prevede che le ricadute e i postumi tardivi summenzionati facciano nascere un diritto alle indennità giornaliere di cui all'articolo 16 LAINF. Questa nuova disposizione disciplina anche le modalità di organizzazione concreta del diritto alle indennità giornaliere, prevedendo segnatamente che tale diritto è limitato nel tempo e che si estingue al più tardi dopo 720 giorni.

4.2 Compatibilità tra compiti e finanze

Questo progetto crea le basi legali per l'adempimento della mozione Darbellay 11.3811. Esse consentiranno di introdurre nella legge una deroga al principio di non retroattività delle prestazioni assicurative. In assenza di tale norma, è impossibile per gli assicuratori LAINF corrispondere le prestazioni, e quindi garantire il pagamento delle indennità giornaliere per i lavoratori che subiscono ricadute o postumi tardivi legati a un infortunio che la persona ha subito in gioventù, quando non era ancora coperta dalla LAINF.

4.3 **Attuazione**

Il progetto prevede di estendere il diritto alle indennità giornaliera LAINF a una nuova categoria di persone, ossia i lavoratori che subiscono ricadute o postumi tardivi di un infortunio verificatosi in gioventù, quando non erano ancora assicurati secondo la LAINF. La modifica proposta adempie la mozione Darbellay 11.3811, accolta dalle Camere federali nel 2014. Il Consiglio federale è incaricato di disciplinare le modalità nell'ambito dell'ordinanza del 20 dicembre 1982¹¹ sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF).

5 **Commento ai singoli articoli**

5.1 **Modifiche della LAINF**

Art. 8 cpv. 3

Le ricadute e i postumi tardivi correlati a un infortunio non assicurato secondo la LAINF e verificatosi prima del raggiungimento del 25° anno di età saranno considerati infortuni non professionali. Ne consegue che sono presi in considerazione tutti gli infortuni inizialmente non coperti da un assicuratore-infortuni svizzero, indipendentemente dal fatto che siano stati presi a carico da un assicuratore-malattie svizzero o estero oppure in virtù della legge federale del 13 giugno 1911 sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (LAMI), abrogata nel 1996.

Rami assicurativi interessati

Visto che quando si è verificato l'infortunio non sussisteva alcun rapporto di lavoro, è ovvio che le ricadute e gli altri postumi tardivi non possono essere considerati infortuni professionali. Se così fosse, i datori di lavoro potrebbero trovarsi svantaggiati nell'ambito del calcolo dei premi in base al sistema di tariffazione in base all'esperienza, noto anche come bonus-malus, anche se non hanno nulla a che fare con l'infortunio iniziale. Le ricadute e gli altri postumi tardivi devono quindi essere considerati come infortuni non professionali, e questo deve essere menzionato in modo esplicito.

Definizione dell'espressione «in gioventù»

¹¹ RS 832.202

Seguendo l'esempio di diverse altre leggi sulle assicurazioni sociali (AVS, assegni familiari o di formazione), è stato mantenuto il limite di età di 25 anni. L'infortunio deve pertanto essersi verificato prima del compimento del 25° anno di età.

Persone assicurate

Concedere prestazioni legate agli eventi menzionati solo a persone assicurate anche contro gli infortuni non professionali, ossia che lavorano almeno otto ore alla settimana per lo stesso datore di lavoro, sarebbe in contrasto con l'obiettivo perseguito dall'autore della mozione. La lacuna non sarebbe infatti completamente colmata. Di conseguenza, è previsto che anche le persone assicurate solo contro gli infortuni professionali possano richiedere le indennità giornaliere secondo il nuovo diritto. Sebbene contraria al principio di equivalenza tra premi e prestazioni, questa soluzione è in linea con la volontà del Parlamento. Va inoltre osservato che, nel campo dell'assicurazione contro gli infortuni, esistono altre eccezioni al principio di equivalenza, in particolare nei casi in cui il rapporto di lavoro dura meno di un anno, poiché il salario percepito durante questo periodo è convertito in guadagno annuo e il guadagno assicurato non corrisponde più ai premi versati. Ovviamente, si precisa che in questi casi non è applicabile l'articolo 8 capoverso 2 LAINF, secondo cui gli occupati a tempo parziale ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2 non sono assicurati contro gli infortuni non professionali. Visto che riguarda gli infortuni professionali, non si applica neanche l'eccezione prevista dall'articolo 7 capoverso 2 LAINF, secondo cui sono pure considerati infortuni professionali quelli di cui sono vittima gli occupati che lavorano meno di otto ore settimanali e che sono occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via di ritorno.

Prestazioni

Si precisa che, secondo la volontà espressa dall'autore della mozione, saranno versate solo le prestazioni assicurative di cui all'articolo 16 capoverso 2^{bis}, ovvero le indennità giornaliere. La mozione chiede infatti di garantire il versamento d'indennità giornaliera anche nei casi in cui l'incapacità al guadagno è determinata da ricadute o da postumi tardivi di una lesione che la persona assicurata ha subito in gioventù quando non era assicurata secondo la LAINF. Il progetto si limita quindi a introdurre l'obbligo di pagare le indennità giornaliere e non riguarda nessun'altra prestazione del catalogo LAINF. Le cure mediche continueranno quindi a essere coperte dall'assicurazione malattie che, nella maggior parte dei casi, aveva preso a carico l'infortunio iniziale alle condizioni stabilite dalla LAMal. Per quanto riguarda un'eventuale rendita, essa verrebbe versata dall'assicurazione per l'invalidità.

Art. 16 cpv. 2^{bis}

L'assicurato avrà diritto a un'indennità giornaliera nei casi di ricadute e postumi tardivi correlati a un infortunio non assicurato secondo la LAINF e verificatosi prima del raggiungimento del 25° anno di età. Il diritto nasce con l'inizio dell'incapacità lavorativa o quando la perdita di guadagno dovuta all'incapacità lavorativa non è più compensata dal datore di lavoro o da un'assicurazione. Si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa o con la morte dell'assicurato, ma al più tardi dopo 720 giorni.

Inizio dell'obbligo di prestazione

Il diritto all'indennità giornaliera nasce con l'inizio dell'incapacità lavorativa o quando la perdita di guadagno dovuta all'incapacità lavorativa non è più compensata dal datore di lavoro o da un'assicurazione. L'articolo 324a CO prevede che se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi. Qualora sussista un'assicurazione obbligatoria, deve garantirgli il pagamento dei quattro quinti del salario se le prestazioni assicurative sono inferiori o se sono versate solo dopo un periodo di attesa (art. 324b CO). Il salario, quindi, non è garantito in tutti i casi. Inoltre, non tutti i lavoratori hanno stipulato un'assicurazione per perdita di guadagno. Per evitare una lacuna, l'obbligo di prestazione dell'assicuratore LAINF decorre dall'inizio dell'incapacità lavorativa o da quando la perdita di guadagno non è più compensata. Se, per un'incapacità lavorativa totale, la perdita di guadagno compensata da un'assicurazione non raggiunge l'80 per cento del guadagno assicurato ai sensi dell'articolo 17 LAINF, l'assicuratore LAINF versa la differenza tra l'indennità giornaliera versata dall'assicurazione di cui sopra e l'80 per cento del guadagno assicurato. Inoltre, il tradizionale periodo di carenza conformemente alla LAINF (art. 16 cpv. 2 LAINF) non si applica alle ricadute e ad altri postumi tardivi inizialmente non assicurati, il che corrisponde alla prassi attuale per le ricadute e altri postumi tardivi assicurati. Questa soluzione è imprescindibile, poiché a volte possono trascorrere diversi giorni tra la ricaduta vera e propria, la consultazione medica, l'inizio del trattamento e l'incapacità lavorativa.

Sussidiarietà

Il nuovo diritto è dunque sussidiario rispetto ad altre fonti che compensano la perdita di guadagno. L'assicurato può far valere il suo diritto all'indennità giornaliera solo se la perdita di guadagno non è più compensata dal datore di lavoro conformemente all'articolo 324a CO, oppure da un'assicurazione per perdita di guadagno. È fatto salvo l'eventuale versamento da parte dell'assicuratore LAINF della differenza tra la perdita di guadagno versata da un'assicurazione contro la perdita di guadagno e l'80 per cento del guadagno assicurato.

Limite temporale della copertura

Per determinare l'età fino alla quale un lavoratore può richiedere le prestazioni in caso di ricaduta o di postumi tardivi di una lesione subita in gioventù si applicano le regole

generali della LAINF. Ciò significa che tutte le persone attive assicurate possono avere diritto a queste prestazioni, anche se continuano a lavorare dopo l'età di riferimento per il pensionamento. La cerchia di persone che rientrano in questa soluzione corrisponde quindi ai lavoratori secondo le disposizioni generali della LAINF.

Fine dell'obbligo di prestazione

Le disposizioni generali della LAINF (art. 16 cpv. 2 LAINF) stabiliscono che il diritto all'indennità giornaliera si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato. Tuttavia, nei casi in oggetto non è possibile fare riferimento a queste disposizioni generali. Il testo del disegno si limita infatti a introdurre la presa a carico delle indennità giornaliere. Non sarà quindi versata alcuna rendita LAINF per una ricaduta o per postumi tardivi che inizialmente non erano assicurati. Il diritto all'indennità giornaliera non può quindi estinguersi con il versamento di una rendita. Tuttavia, se l'assicurato non riacquista la piena capacità lavorativa, è impensabile che l'assicuratore debba pagare le indennità giornaliere fino alla morte dell'assicurato. Di conseguenza, la nuova disposizione prevede che le prestazioni vengano versate per un periodo limitato, che è fissato a 720 giorni per caso notificato. Tale limite temporale in caso di incapacità lavorativa prolungata si basa sui principi in vigore per le indennità giornaliere in caso di malattia secondo la LAMal. Se la perdita di guadagno è inizialmente assicurata dal datore di lavoro o da un'altra assicurazione, tale periodo di 720 giorni non si calcola a partire dal momento in cui inizia l'incapacità lavorativa, ma dal momento in cui il datore di lavoro o l'assicurazione contro la perdita di guadagno cessa di erogare le prestazioni. Nei casi in cui l'assicuratore LAINF è chiamato a coprire la differenza tra l'indennità giornaliera dell'assicurazione di cui sopra e l'80 per cento del guadagno assicurato, la durata di 720 giorni decorre dal momento in cui l'assicuratore LAINF versa tale differenza. In questo modo le indennità giornaliere sono effettivamente erogate per un massimo di 720 giorni per caso notificato.

Guadagno assicurato determinante

Il guadagno determinante per il versamento delle indennità giornaliere di cui all'articolo 16 capoverso 2^{bis} è quello previsto dalle disposizioni generali della LAINF (art. 15 LAINF). In caso di ricaduta, il guadagno determinante è quello percepito dall'assicurato immediatamente prima della stessa. L'articolo 23 capoverso 8 OAINF stabilisce che tale guadagno deve essere almeno pari al 10 per cento dell'importo massimo del guadagno giornaliero assicurato, salvo per i beneficiari di rendite dell'assicurazione sociale. L'ordinanza di esecuzione specificherà che questa disposizione si applica per analogia nei casi di cui all'articolo 8 capoverso 3 della legge.

Esame del nesso di causalità

Come avviene solitamente nella LAINF, l'esame del nesso di causalità spetta all'assicuratore LAINF a cui è stato notificato il caso. L'esame è prassi consueta e serve a determinare se il caso è di competenza dell'assicuratore.

Finanziamento

L'articolo 92 capoverso 1 LAINF stabilisce che i premi consistono di un premio netto corrispondente al rischio e di diversi supplementi. Gli assicuratori LAINF dovranno quindi includere nei loro calcoli il rischio derivante dal nuovo diritto, in modo da fissare un premio adeguato all'attuale situazione di rischio. Ciò comporterà un lievissimo aumento dei premi (v. n. 6.2).

Coordinamento con l'assicurazione per l'invalidità e l'assicurazione contro la disoccupazione

La nascita del nuovo diritto non mette in discussione le regole generali in vigore nella LAINF in materia di coordinamento tra i diversi rami assicurativi. Per esempio, l'indennità giornaliera dell'assicurazione contro gli infortuni non è concessa finché sussiste il diritto all'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità oppure all'indennità di maternità, di paternità, di assistenza o di adozione ai sensi della LIPG (art. 16 cpv. 3 LAINF). Per quanto riguarda il coordinamento con la legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI)¹², l'assicurazione contro gli infortuni fornisce l'intera prestazione se l'incapacità lavorativa di un assicurato disoccupato supera il 50 per cento, mentre ne garantisce la metà se l'incapacità lavorativa è superiore al 25 per cento ma raggiunge al massimo il 50 per cento. Non v'è alcun diritto all'indennità giornaliera se l'incapacità lavorativa è pari o inferiore al 25 per cento (art. 25 cpv. 3 OAINF).

Art. 97 cpv. 1 lett. b^{ter}

L'articolo 97 capoverso 1 lettera b LAINF prevede che, in deroga all'articolo 33 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)¹³, gli organi incaricati di applicare la LAINF o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati agli organi di altre assicurazioni sociali qualora, in deroga all'articolo 32 capoverso 2 LPGA, l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale. Tale obbligo non è tuttavia previsto da nessuna legge: affinché l'assicuratore contro gli infortuni possa ottenere le informazioni necessarie per decidere in merito ai casi di cui all'articolo 8 capoverso 3, è potenzialmente necessario un coordinamento tra quest'ultimo, che è tenuto a versare le indennità giornaliere secondo le disposizioni della LAINF, e la cassa malati, che si fa carico del rimborso delle cure mediche secondo le disposizioni della LAMal. La nuova lettera b^{ter} dell'articolo 97 capoverso 1 LAINF consente quindi agli organi incaricati di applicare la LAINF di comunicare a quelli incaricati di applicare la LAMal le informazioni necessarie per decidere sui casi di cui all'articolo 8 capoverso 3. Questa formulazione rispetta il principio della finalità sancito dalla nuova legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD¹⁴), secondo cui i dati personali possono essere raccolti soltanto per uno scopo determinato e riconoscibile per la persona interessata e possono essere trattati ulteriormente soltanto in modo compatibile con tale scopo (art. 6 cpv. 3 LPD).

¹² RS 837.0

¹³ RS 830.1

¹⁴ RS 235.1

Art. 115b

Visto che la LAINF, a differenza ad esempio della LAMal, non contiene alcuna disposizione generale che conferisce al Consiglio federale la competenza di emanare disposizioni d'esecuzione. Il presente progetto offre l'opportunità di introdurre una norma di delega che consentirà al Consiglio federale di emanare le disposizioni d'esecuzione della LAINF.

Disposizioni transitorie della modifica del xx.xx.xxx

Le ricadute verificatesi dopo l'entrata in vigore delle modifiche relative all'articolo 8 capoverso 3 e all'articolo 16 capoverso 2^{bis} LAINF daranno diritto all'indennità giornaliera (1^a e 2^a riga della tabella sottostante).

Lo stesso vale se la ricaduta o i postumi tardivi risalgono a prima dell'entrata in vigore della modifica ma la compensazione della perdita di guadagno dovuta a incapacità lavorativa, da parte del datore di lavoro o di un'assicurazione, termina soltanto dopo l'entrata in vigore della modifica. In questo caso, il diritto all'indennità giornaliera nasce nel momento in cui la perdita di guadagno non è più compensata dal datore di lavoro o da un'assicurazione contro la perdita di guadagno e si estingue al più tardi 720 giorni dopo la fine della compensazione (3^a riga della tabella sottostante).

Nel caso in cui il versamento della compensazione della perdita di guadagno dovuta a incapacità lavorativa, da parte del datore di lavoro o di un'assicurazione, termina prima dell'entrata in vigore della modifica, ma l'incapacità lavorativa persiste, il diritto all'indennità giornaliera nasce con l'entrata in vigore della modifica e si estingue al più tardi 720 giorni dopo (5^a riga della tabella sottostante). Lo stesso vale se non sussiste alcuna compensazione della perdita di guadagno (4^a riga della tabella sottostante).

Le ricadute che comportano un'incapacità lavorativa, e quindi una compensazione da parte del datore di lavoro o di un'assicurazione contro la perdita di guadagno, che si risolvono prima dell'entrata in vigore della modifica non danno alcun diritto all'indennità giornaliera (6^a riga della tabella sottostante).

Entrata in vigore				Diritto	
		Infortu- nio	Rica- duta	Incapacità lavorativa / compensa- zione della perdita di guadagno	Si
Infortunio		Ricaduta		Incapacità lavorativa / compensa- zione della perdita di guadagno	Si
Infortunio	Ricaduta	Incapacità lavorativa / compensazione della perdita di guadagno			Si, a partire dalla data di en- trata in vigore, per un massimo di 720 giorni a decorrere dalla fine della compensazione della perdita di guadagno
Infortunio	Ricaduta	Incapacità lavorativa			Si, a partire dalla data di en- trata in vigore, per un massimo di 720 giorni a decorrere dall'entrata in vigore della mo- difica
Infortunio	Ricaduta	Incapacità lavorativa			Si, a partire dalla data di en- trata in vigore, per un massimo di 720 giorni a decorrere dall'entrata in vigore della mo- difica
		Compensa- zione della perdita di guadagno			
Infortunio	Ricaduta	Incapacità lavorativa / com- pensazione della perdita di gua- dagno			No

5.2 Modifica della LAMal

Art. 84a cpv. 1 lett. b^{ter}

L'articolo 84a capoverso 1 lettera b LAMal prevede che, in deroga all'articolo 33 LPGa, gli organi incaricati di applicare la LAMal o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati agli organi di altre assicurazioni sociali qualora, in deroga all'articolo 32 capoverso 2 LPGa, l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale. Tale obbligo non è tuttavia previsto da nessuna legge: affinché l'assicuratore contro gli infortuni possa ottenere le informazioni necessarie per decidere in merito ai casi di cui all'articolo 8 capoverso 3 LAINF, è potenzialmente necessario un coordinamento tra quest'ultimo, che è tenuto a versare le indennità giornaliere secondo le disposizioni della LAINF, e la cassa malati, che si fa carico del rimborso delle cure mediche secondo le disposizioni della LAMal. La nuova lettera b^{ter} dell'articolo 84a capoverso 1 LAMal consente quindi agli organi incaricati di applicare la LAMal di comunicare a quelli incaricati di applicare la LAINF le informazioni necessarie per decidere sui casi di cui all'articolo 8 capoverso 3 LAINF. Questa formulazione rispetta il principio della finalità sancito dalla LPD, secondo cui i dati personali possono essere raccolti soltanto per uno scopo determinato e riconoscibile per la persona interessata e possono essere trattati ulteriormente soltanto in modo compatibile con tale scopo (art. 6 cpv. 3 LPD). Da un punto di vista puramente formale, la modifica dell'articolo 84a LAMal è stata utilizzata per aggiungere al capoverso 1 della versione italiana «o la LVAMal», elemento che figura nelle versioni francese e tedesca.

6 Ripercussioni

6.1 Ripercussioni per la Confederazione

L'assicurazione contro gli infortuni è finanziata dai premi pagati dai lavoratori e dai datori di lavoro. Le modifiche proposte hanno ripercussioni minime sulla Confederazione, interessata dal disegno esclusivamente nel suo ruolo di datore di lavoro. Nel 2023 l'INSAI, l'assicuratore LAINF dei collaboratori della Confederazione, ha incassato 31,6 milioni di franchi di premi per l'assicurazione degli infortuni non professionali per il personale della Confederazione. Circa il 40 per cento di tale importo, ossia quasi 13 milioni di franchi, è stato versato dalla Confederazione in qualità di datore di lavoro, poiché l'articolo 91 capoverso 2 LAINF consente ai datori di lavoro di contribuire al pagamento dei premi per gli infortuni non professionali. Sulla base delle previsioni di un costo aggiuntivo massimo dello 0,5 per cento circa dei premi netti (v. n. 6.4), si prevede che la Confederazione, in quanto datore di lavoro, pagherà ogni anno 63 000 franchi in più di premi.

6.2 Ripercussioni sull'assicurazione contro gli infortuni

È difficile quantificare il numero di nuovi casi che verrebbero indennizzati estendendo il diritto alle indennità giornaliere anche agli assicurati che soffrono di ricadute o postumi tardivi di un infortunio avvenuto quando non erano ancora assicurati secondo la LAINF. Per definizione, questa cifra può essere solo una stima, poiché questi casi

potenziali non sono notificati, visto che attualmente non vi è il diritto alle indennità giornaliere.

Sulla base delle statistiche attuali, ovvero del numero di casi di ricaduta o di altri postumi tardivi notificati per i quali l'INSAI ha rifiutato di versare le sue prestazioni a causa della mancanza di copertura iniziale, e di un'estrapolazione a tutti gli assicuratori LAINF, si stima che i casi notificati a tutti gli assicuratori LAINF potrebbero essere 1380 in più all'anno. Se l'assicurazione si facesse carico di tutti questi casi, verrebbero versati in totale 17 milioni di franchi all'anno in indennità giornaliere per ricadute o postumi tardivi dovuti a un infortunio inizialmente non assicurato. Tale scenario sembra tuttavia improbabile visto che, sulla base del requisito del nesso di causalità tra l'infortunio iniziale e la ricaduta, la percentuale di casi in cui gli assicuratori rifiuteranno di fornire le prestazioni sarà elevata.

Considerando che i premi netti totali per gli infortuni non professionali nel 2023 ammontavano a 3,26 miliardi, un costo aggiuntivo di 17 milioni corrisponderebbe a un aumento dei premi di circa lo 0,52 per cento. Si tratta di un importo massimo, calcolato sulla base dello scenario più sfavorevole per gli assicuratori.

6.3 Ripercussioni sulle altre assicurazioni sociali

L'articolo 91 capoverso 4 LAINF, in combinato disposto con l'articolo 22a capoverso 4 LADI, prevede che la cassa di disoccupazione versi all'INSAI i premi dell'assicurazione contro gli infortuni per i disoccupati. Per quanto concerne i premi per gli infortuni non professionali, un massimo di due terzi di essi è a carico dall'assicurato, mentre il terzo rimanente è a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione, che nel 2023 si è fatta carico di 44,1 milioni di franchi di premi per gli infortuni non professionali. Un aumento di circa lo 0,5 per cento comporterebbe per l'assicurazione contro la disoccupazione costi supplementari per 220 500 franchi all'anno.

Infine, l'articolo 91 capoverso 5 LAINF prevede che l'assicurazione per l'invalidità si assuma il premio per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali per le persone che partecipano a provvedimenti dell'assicurazione per l'invalidità in uno stabilimento o laboratorio di cui all'articolo 27 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1959¹⁵ sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) oppure in un'azienda e che sono vincolate da rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro. Per il 2023, questi premi sono ammontati a 6,4 milioni di franchi. L'adozione dei nuovi articoli 8 capoverso 3 e 16 capoverso 2^{bis} LAINF comporterebbe quindi un aumento massimo di 32 000 franchi all'anno a carico dell'assicurazione per l'invalidità.

¹⁵ RS 831.20

6.4 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

L'assicurazione contro gli infortuni è finanziata dai premi pagati dai lavoratori e dai datori di lavoro. Le modifiche proposte non hanno ripercussioni dirette per i Cantoni e i Comuni, interessati dal disegno solo nel loro ruolo di datori di lavoro se si sono impegnati a farsi carico di una parte dei premi per gli infortuni non professionali. Le città, gli agglomerati e le regioni di montagna non sono direttamente interessati dal disegno. Inoltre, nel caso in cui un numero maggiore di casi venga preso in carico dall'assicurazione contro gli infortuni, è possibile che si verifichi una diminuzione degli oneri spettanti all'aiuto sociale, potenzialmente chiamato a fornire assistenza in mancanza di altri attori.

6.5 Ripercussioni sull'economia

Le prestazioni aggiuntive che dovranno essere versate dagli assicuratori contro gli infortuni saranno inevitabilmente compensate da un leggero aumento dei premi. Il costo aggiuntivo massimo è stimato in 17 milioni di franchi all'anno (v. n. 6.2).

6.6 Ripercussioni sulla sanità e sulla società

Il disegno non ha alcuna ripercussione sulla società. Visto che ad aumentare è solo il numero di persone che ricevono indennità giornaliera nell'ambito della LAINF, senza influenza diretta o indiretta sulle prestazioni di cura, non vi sono neanche ripercussioni sulla sanità.

6.7 Ripercussioni sull'ambiente

Il disegno non ha alcuna ripercussione diretta sull'ambiente.

6.8 Altre ripercussioni

Il disegno non dovrebbe avere ripercussioni diverse da quelle già menzionate.

7 Aspetti giuridici

7.1 **Costituzionalità**

Il presente disegno si basa sulle disposizioni costituzionali che disciplinano la competenza della Confederazione di emanare prescrizioni sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (art. 117 Cost.¹⁶).

7.2 **Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera**

Dall'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone, ALC)¹⁷, la Svizzera applica le norme sul coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale introdotte dall'UE, come stabilito dall'articolo 115a LAINF.

Tali norme non prevedono l'armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale: nel rispetto dei principi di coordinamento del diritto europeo, gli Stati membri possono stabilire autonomamente le modalità dei loro sistemi di sicurezza sociale, in particolare le prestazioni di un regime di assicurazione sociale e le condizioni alle quali esse sono concesse. La Svizzera e gli altri Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) sono soggetti alle stesse regole in virtù della Convenzione del 4 gennaio 1960¹⁸ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS). Inoltre, la Convenzione del 9 settembre 2021¹⁹ sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, applicabile dal 1° ottobre 2023, prevede un regime di coordinamento simile a quello previsto dall'ALC e dalla Convenzione AELS.

In virtù dell'ALC e della Convenzione AELS, la Svizzera applica in particolare il regolamento (CE) n. 883/2004²⁰, che mira esclusivamente a coordinare i sistemi nazionali di sicurezza sociale e si basa sui rispettivi principi internazionali, in particolare sulla parità di trattamento tra i cittadini delle altre parti contraenti domiciliati in Svizzera e i cittadini svizzeri. In linea di principio, sono altresì vietate le forme di discriminazione indiretta che, applicando criteri distintivi diversi dalla nazionalità, portano di fatto allo stesso risultato, colpendo essenzialmente le persone che si sono avvalse del diritto alla libera circolazione tra l'UE o l'AELS, e la Svizzera.

Le prestazioni in denaro previste dalla LAINF rientrano nel campo di applicazione del suddetto regolamento relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

¹⁶ RS 101

¹⁷ RS 0.142.112.681

¹⁸ RS 0.632.31

¹⁹ RU 2021 818

²⁰ RS 0.831.109.268.1

Secondo il diritto europeo, le prestazioni in caso di infortunio non professionale fanno parte delle prestazioni di malattia.

Per concretizzare il divieto di forme indirette di discriminazione, l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce il principio dell'assimilazione dei fatti verificatisi in un altro Stato che applica le norme di coordinamento europee. In virtù di questo principio, nel caso di persone coperte dall'ALC o dalla Convenzione AELS, la Svizzera è tenuta a trattare un infortunio avvenuto in uno Stato dell'UE o dell'AELS come se fosse avvenuto in Svizzera. Ciò significa che il diritto alle indennità giornaliere previsto dalla LAINF si applica anche ai lavoratori in Svizzera che subiscono ricadute o postumi tardivi legati a un infortunio subito in gioventù in uno Stato dell'UE o dell'AELS. Il nuovo articolo 8 capoverso 3 LAINF copre anche le ricadute e i postumi tardivi correlati a un infortunio avvenuto all'estero in gioventù, quando la persona non era ancora soggetta al sistema di sicurezza sociale svizzero. La parità di trattamento prevista dall'ALC e dalla Convenzione AELS è pertanto garantita. La modifica prevista dal nuovo articolo 8 capoverso 3 LAINF è compatibile con il diritto UE applicabile alla Svizzera sulla base dell'ALC e della Convenzione AELS. È altresì compatibile con la Convenzione del 9 settembre 2021 sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera, applicabile dal 1° ottobre 2023.

Inoltre, la Svizzera è vincolata da diversi strumenti normativi internazionali in materia di sicurezza sociale, in particolare dal Codice europeo di sicurezza sociale del Consiglio d'Europa²¹ e dalla Convenzione n. 102 concernente le norme minime della sicurezza sociale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro²². Le parti relative alle indennità di malattia non sono applicate dalla Svizzera. Gli obblighi derivanti dalle parti sulle prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e di malattie professionali non sono rilevanti nella fattispecie, poiché il disegno non riguarda le conseguenze di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.

Ne consegue che il presente disegno è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera.

7.3 Forma dell'atto

Secondo l'articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Il disegno rispetta tale articolo.

7.4 Subordinazione al freno alle spese

Al fine di limitare le spese, l'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. stabilisce che le disposizioni in materia di sussidi nonché i crediti d'impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti

²¹ RS 0.831.104

²² RS 0.831.102

di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. Non prevedendo né disposizioni in materia di sussidi né decisioni di finanziamento, il presente disegno non sottostà al freno alle spese.

7.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale

Il disegno non comporta alcuna modifica della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni né dell'esecuzione degli stessi. Le modifiche previste non comportano nemmeno un trasferimento di competenze.

7.6 Conformità alla legge sui sussidi

Il disegno non prevede aiuti finanziari e indennità ai sensi della legge del 5 ottobre 1990²³ sui sussidi.

7.7 Delega di competenze legislative

La competenza di emanare le disposizioni complementari necessarie per la gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è delegata, come di consueto, al Consiglio federale, a cui è conferita la competenza di disciplinare le modalità di applicazione del nuovo articolo 16 capoverso 2^{bis} LAINF.

7.8 Protezione dei dati

Il disegno non ha ripercussioni sulla normativa in materia di protezione dei dati.

²³ RS 616.1